**Corte di Cassazione Ord. n. 9218/2022 - Medici specializzandi -** ORDINANZA    sul ricorso n. 7331/2017 proposto da:    B.G., elettivamente domiciliato in Roma, presso lo  studio dell'avvocato ANGELA ORLANDO, rappresentato e difeso  dall'avvocato GIUSEPPE MARCHESE;  - ricorrente -  contro  UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI (OMISSIS); MINISTERO DELLA SALUTE;  MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA e MINISTERO DELLE  FINANZE, elettivamente domiciliati in Roma, presso la sede   
dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;   
- resistenti -  avverso la sentenza n. 1639/2016 emessa dalla CORTE D'APPELLO DI   
PALERMO depositata in data 14/09/2016;  udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del  11/01/2022 dal Consigliere Dott. MARCO DELL'UTRI.  RILEVATO che, con sentenza resa in data 14/9/2016, la Corte d'appello di Palermo, in accoglimento, tra gli altri, dell'appello proposto da B.G., e in riforma della decisione di primo grado, per quel che ancora rileva in questa sede, ha condannato il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero della Salute, in solido tra loro, al risarcimento, in favore del B., dei danni dallo stesso subiti in conseguenza del mancato tempestivo recepimento, da parte dello Stato italiano, delle direttive comunitarie concernenti l'equa remunerazione del lavoro svolto dai medici specializzandi durante il corso di specializzazione universitario concretamente frequentato; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalle amministrazioni resistenti, ha rilevato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto del B., liquidando in suo favore un importo parametrato al numero di anni di durata (individuati in quattro) del corso di specializzazione in chirurgia generale dallo stesso completato; avverso la sentenza d'appello, B.G. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d'impugnazione; con ordinanza interlocutoria n. 27600/2020 depositata in data 2/12/2020, questa Corte ha ordinato al ricorrente la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo all'Avvocatura Generale dello Stato;

a seguito della tempestiva notificazione del ricorso all'Avvocatura Generale dello Stato, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero della Salute e l'Università degli Studi di (OMISSIS), non costituiti nei termini di legge con controricorso, hanno depositato atto di costituzione ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa. CONSIDERATO  
Che: con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 116 c.p.c.; dell'art. 2697 c.c.; della L. n. 370 del 1999 in relazione al D.P.R. 13 giugno 1998, artt. 225-226-231 e 232 e del D.P.R. n. 162 del 1982, art. 4 per avere la corte territoriale erroneamente parametrato il risarcimento spettante all'attore alla pretesa durata quadriennale della specializzazione in chirurgia generale, in contrasto con quanto previsto dalla disciplina normativa dettata in relazione al corso di specializzazione in chirurgia generale presso l'Università di (OMISSIS) frequentata dal ricorrente, là dove individua in cinque anni la durata di detto corso di specializzazione, con la conseguente erronea determinazione quantitativa dell'importo risarcitorio allo stesso dovuto;

con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale omesso di rilevare l'effettiva durata del corso di specializzazione in chirurgia generale frequentato dall'istante presso l'Università di (OMISSIS) ai fini della determinazione dell'importo risarcitorio allo stesso dovuto per il titolo dedotto in giudizio, a nulla rilevando l'omessa espressa indicazione, da parte dello stesso, nel corso del giudizio, della concreta entità di detta durata, trattandosi di un dato di diretta derivazione normativa pacificamente rinvenibile ex officio; entrambi i motivi - congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione - sono fondati;

osserva il Collegio come, al caso di specie, debbano trovare applicazione i principi già in altra occasione richiamati da questa Corte di legittimità (cfr. Sentenza, Sez. 3, del 11 ottobre 2016 n. 20412), secondo cui, se è certamente onere del singolo specializzando indicare, ai fini della precisazione della sua stessa pretesa creditizia, che tipo di specializzazione abbia conseguito, la durata legale di essa all'epoca dei fatti rappresenta un dato normativo che il giudice è tenuto a verificare autonomamente;

nel caso di specie, la L. n. 217 del 1978, vigente all'epoca dell'iscrizione del B. alla scuola di specializzazione, riportava in allegato (Allegato D) l'elenco delle varie specializzazioni indicando la durata minima di esse, ed ivi, all'interno del primo gruppo, la specializzazione in chirurgia generale era riportata ed indicata come avente una durata minima di cinque anni; ciò posto, la sentenza impugnata, nella parte in cui limita al solo periodo di quattro anni la durata del corso di specializzazione in chirurgia generale, deve ritenersi erronea, dovendo ritenersi che, in ragione della durata quinquennale del corso di specializzazione in chirurgia generale frequentata dal B., quest'ultimo abbia diritto alla commisurazione del risarcimento allo stesso spettante in rapporto a detta durata quinquennale;

sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del ricorso, dev'essere pronunciata la cassazione, per quanto di ragione, della sentenza impugnata;

non essendo necessario procedere all'esecuzione di ulteriori accertamenti in fatto, ritiene questa Corte, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., di poter decidere nel merito sull'appello proposto dal B. avverso la sentenza di primo grado, con il conseguente accoglimento di detto appello e, in riforma della decisione di primo grado, la conseguente condanna delle amministrazioni resistenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore del B., dell'ulteriore importo risarcitorio (oltre a quello già identificato nella sentenza d'appello) nella misura di Euro 6.713,93, oltre agli interessi legali dal 7 ottobre 2004 al soddisfo;

la particolarità delle questioni giuridiche trattate vale a giustificare la decisione di compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito; le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.P.Q.M.  
Accoglie il ricorso; cassa per quanto di ragione la sentenza impugnata; decidendo nel merito, accoglie l'appello proposto da B.G. e, in riforma della sentenza di primo grado, condanna il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero della Salute, in solido tra loro, al pagamento, in favore del B., dell'ulteriore somma di Euro 6.713,5, oltre agli interessi legali dal 7 ottobre 2004 al soddisfo. Dichiara integralmente compensate le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito. Condanna il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero della Salute, in solido tra loro, al rimborso, in favore di B.G., delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 gennaio 2022. Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2022